



# CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

- PROVINCIA DI NAPOLI -

IMMEDIATA ESECUZIONE SI

## --DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 100

<b>OGGETTO:</b>	<b>LEGGE 241 DEL 7.8.1990.</b> <b>- DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.</b> <b>- RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE PER RILASCIO COPIE DEGLI ATTI E CERTIFICATI.</b>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--L'anno **DUEMILADIECI**, Addì **OTTO** del Mese di **LUGLIO**, nella sala delle adunanze del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, convocata delle forme di legge.

--Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. **FRANCESCO RUSSO**.

--Sono presenti e assenti i seguenti Assessori:

			PRESENTE	ASSENTE	
1.	RUSSO	FRANCESCO	SINDACO	X	
2.	LIMATOLA	SOSSIO	VICE SINDACO	X	
3.	GRANATA	MAURIZIO	ASSESSORE	X	
4.	GRASSIA	GIUSEPPE	ASSESSORE		X
5.	GRASSIA	PASQUALE	ASSESSORE	X	
6.	MARINO	ROSALIA	ASSESSORE	X	
7.	SPENA	ROCCO	ASSESSORE	X	
8.	VERGARA	ANTONIO	ASSESSORE	X	

--Assiste il Segretario Generale del Comune **Dr. Mauro Sarnataro**, incaricato della redazione del verbale.

## LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco in data 29.6.2010, ad oggetto: " Legge 241 del 7.8.1990. - Diritto di accesso ai documenti amministrativi. - Rimborso del costo di riproduzione per rilascio copie degli atti e certificati", che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

-- DATO ATTO che alla stessa sono attergati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

ATTESO che nulla osta all'approvazione dell'indicata proposta di deliberazione;

Con votazione unanime, resa peralzata di mano;

### DELIBERA

- 1 - **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco in data 29.6.2010, ad oggetto: " Legge 241 del 7.8.1990. - Diritto di accesso ai documenti amministrativi. - Rimborso del costo di riproduzione per rilascio copie degli atti e certificati", **che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.**
- 2 - **DI DARE ATTO** che la stessa è corredata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000.
- 3 - **DI APPROVARE**, a parziale rettifica ed integrazione della precedente deliberazione di Giunta comunale, citata in premessa, le modalità, che di seguito si trascrivono, per la determinazione del costo degli atti da riprodursi dall'archivio, a richiesta dei cittadini che ne abbiano interesse, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DPR. 27.6.1994, n. 352 e dalla tabella D. art. 41, legge 604/1962.

### IMPOSTA DI BOLLO

Art. 35 del DPR. 465/1997

L'istanza di accesso è soggetta all'imposta di bollo qualora venga richiesta copia del documento conforme all'originale.

In tal caso, sia la richiesta che il documento dichiarato conforme è assoggettato all'importo di € 14,62 su ogni foglio (4 facciate /pagine).

Il foglio è composto da quattro facciate. La pagina di una facciata.

L'istanza di accesso non è soggetta all'imposta di bollo se il documento è richiesto in carta semplice. In tal caso l'imposta di bollo non è in alcun modo dovuta.

Il rilascio di documenti, certificati e copie è soggetto all'applicazione, da parte dell'Ufficio rilasciante, dei diritti di segreteria e del costo stampati.

Pertanto i diritti appresso indicati sono cumulativi.

### DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 41 Legge 604/1962 Tabella D

Per il rilascio dei certificato di qualunque specie, atti di notorietà ed autenticazione di firma:  
€ 0,60

Per il rilascio di certificati ad attestati redatti a mano, con ricerca di archivio:

€ 5,20

## DIRITTI PER RILASCIO COPIE

Rimborso stampati per tutti i certificati rilasciati mediante il sistema informatizzato:

€ 0,40

Rimborso all'Ente per il costo di riproduzione mediante fotocopiatrice degli atti estratti dall'archivio:

❖ da **1 a dieci** copie, per ogni copia

€ 0,40

❖ per ogni copia **successiva alle dieci**

€ 0,20

- 4 - **DI STABILIRE** che per il rilascio di copie del P.R.G. o di qualsiasi copia eliografica di planimetria e disegni o di copie di fascicoli interi relative a procedure di gara, per le quali l'ufficio non è in grado di evadere la richiesta nei tempi di legge, gli interessati dovranno versare presso l'Economo comunale un fondo pari a € 200,00, dal quale, sottratte le spese da sostenere presso Agenzie esterne, nonché i diritti di segreteria gravanti sugli atti richiesti, sarà effettuato eventuale conguaglio in sede di rilascio delle copie.
- 5 - **DI RITENERE** revocata, per la parte non compatibile con il presente atto, la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 7 Luglio 2004.
- 6 - **DI TRASMETTERE** copia del presente atto ai Dirigenti di Settore, i quali provvederanno a comunicarlo ai Responsabili degli uffici di propria competenza.
- 7 - **DI DICHIARARE** il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.



# CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

- PROVINCIA DI NAPOLI -

Li, 29 Giugno 2010

AI SIGNORI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

SEDE

**OGGETTO:** Legge 241 del 7.8.1990.

- Diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Rimborso del costo di riproduzione per rilascio copie degli atti e certificati.

Vista la legge n. 241 del 7.8.1990, che indica le modalità a chiunque cittadino italiano che abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, stabilendo che il rilascio di copie dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti;

Vista la circolare prot. n. UCA/27720/928/46 dell'11.11.1993, con la quale la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita ai sensi dell'art. 27 della Legge 7.8.1990, n. 241 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito le direttive sia in merito all'adozione di documento da sottrarre all'accesso, sia in termini di rimborso del costo di riproduzione;

Visto gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184, i quali stabiliscono che la copia dei documenti è rilasciata all'interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità determinate da ciascuna Amministrazione;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 203 del 7 marzo 1994, con la quale furono determinati i diritti per l'accesso ai documenti amministrativi ed il rimborso del costo di produzione per il rilascio delle copie degli atti a carico dei cittadini;

Considerato che nel corso degli anni il costo per la riproduzione degli atti comunali è notevolmente aumentato;

Che, pertanto, si rende necessario procedere alla sua rideterminazione;

Atteso che rimane invariato l'importo per diritto di segreteria, gravante sul rilascio di ogni singolo atto, così come determinato dalla legge 604/1962;

Ritenuto doversi indicare le modalità di determinazione del costo di riproduzione delle copie di atti, oltre ai diritti dovuti per legge;

Vista la legge 241/1990 e s.m.i.  
Visto il DPR. 352/1994;  
Vista la legge 604/1962.

## SI PROPONE

- 1) **DI APPROVARE**, a parziale rettifica ed integrazione della precedente deliberazione di Giunta comunale, citata in premessa, le modalità, che di seguito si trascrivono, per la determinazione del costo degli atti da riprodursi dall'archivio, a richiesta dei cittadini che ne abbiano interesse, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DPR. 27.6.1994, n. 352 e dalla tabella D. art. 41, legge 604/1962.

### IMPOSTA DI BOLLO

Art. 35 del DPR. 465/1997

L'istanza di accesso è soggetta all'imposta di bollo qualora venga richiesta copia del documento conforme all'originale.

In tal caso, sia la richiesta che il documento dichiarato conforme è assoggettato all'importo di € 14,62 su ogni foglio (4 facciate /pagine).

Il foglio è composto da quattro facciate. La pagina di una facciata.

L'istanza di accesso non è soggetta all'imposta di bollo se il documento è richiesto in carta semplice. In tal caso l'imposta di bollo non è in alcun modo dovuta.

Il rilascio di documenti, certificati e copie è soggetto all'applicazione, da parte dell'Ufficio rilasciante, dei diritti di segreteria e del costo stampati.

Pertanto i diritti appresso indicati sono cumulativi.

### DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 41 Legge 604/1962 Tabella D

Per il rilascio dei certificato di qualunque specie, atti di notorietà ed autenticazione di firma:  
€ 0,60

Per il rilascio di certificati ad attestati redatti a mano, con ricerca di archivio:  
€ 5,20

### DIRITTI PER RILASCIO COPIE

Rimborso stampati per tutti i certificati rilasciati mediante il sistema informatizzato:  
€ 0,40

Rimborso all'Ente per il costo di riproduzione mediante fotocopiatrice degli atti estratti dall'archivio:  
❖ da 1 a dieci copie, per ogni copia € 0,40  
❖ per ogni copia successiva alle dieci € 0,20

- 2) **DI STABILIRE** che per il rilascio di copie del P.R.G. o di qualsiasi copia eliografica di planimetria e disegni o di copie di fascicoli interi relative a procedure di gara, per le quali l'ufficio non è in grado di evadere la richiesta nei tempi di legge, gli interessati dovranno versare presso l'Economo comunale un fondo pari a € 200,00, dal quale, sottratte le spese da sostenere presso Agenzie esterne, nonchè i diritti di segreteria gravanti sugli atti richiesti, sarà effettuato eventuale conguaglio in sede di rilascio delle copie.

- 3) **DI RITENERE** revocata, per la parte non compatibile con il presente atto, la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 7 Luglio 2004.
- 4) **DI DICHIARARE** l'atto deliberativo immediatamente eseguibile.

IL SINDACO  
Dott. Francesco Russo

- Si esprime parere favorevole in ordine di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e si omette il parere di regolarità contabile in quanto la presente non comporta impegno di spesa e né diminuzione di entrata.

li, 08-07-2010

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
dr.ssa Concetta Sorgente

-- Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
-Dott. Francesco Russo-



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Mauro Sarnataro

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

--In esecuzione dell'art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di giorni quindici, dal 20 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE

### ESECUTIVITÀ

20 LUG. 2010

-- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi

- dell'articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;
- dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d'immediata esecuzione.

-- li, 20 LUG. 2010

LA COORDINATRICE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

-Rita Vitale-

\*\*\*\*\*

-- ALL'UFFICIO *Segreteria* per i successivi provvedimenti.

---Li, Rita Vitale 20 LUG. 2010